

Il T.a.r. per il Lazio sottopone nuovamente alla Corte di giustizia UE la disciplina sul c.d. *spalma incentivi* (ossia la normativa nazionale del 2014 che, nel prevedere nuove modalità di erogazione delle tariffe incentivanti dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, ha modificato – *in peius* – le condizioni contrattuali a suo tempo concordate, con i titolari di simili impianti, sulla base di più elevati incentivi economici)

T.a.r. per il Lazio, sezione III-ter, ordinanza 7 febbraio 2020, n. 1659 – Pres. Lo Presti, Est. di Nezza

Energia elettrica – Fonti rinnovabili – Tariffe incentivanti – Riduzione o ritardo nella corresponsione di incentivi già concessi – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

Si ritiene di sottoporre alla Corte di giustizia il seguente quesito:

“Se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all’art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91/2014, come convertito dalla legge 116/2014, che riduce ovvero ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei servizi energetici s.p.a., società pubblica a tal funzione preposta; in particolare, se tale disposizione nazionale sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione europea di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile; con gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; con la direttiva n. 2009/28/CE e con la disciplina dei regimi di sostegno ivi prevista; con l’art. 216, par. 2, TfUE, in particolare in rapporto al Trattato sulla Carta europea dell’energia” (1).

(1) I. – Con l’ordinanza in rassegna il T.a.r. per il Lazio rinnova il proprio quesito interpretativo che, in alcune precedenti occasioni, aveva già sollevato dinanzi alla Corte di giustizia UE. La questione riguarda il c.d. regime dello “spalma incentivi”, introdotto con l’art. 26 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito nella legge n. 116 del 2014, con il quale sono state dettate nuove modalità di erogazione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. E tanto anche con riguardo ai rapporti contrattuali già sorti con i soggetti ammessi, in precedenza, a beneficiare di più elevati incentivi. Più in particolare è stato evidenziato che:

- a) il richiamato art. 26 ha negativamente inciso sui rapporti contrattuali in essere, sorti tra GSE e singoli produttori di energia fotovoltaica, dal momento che è stato apportato un peggioramento dei relativi trattamenti sia mediante riferimento alla “producibilità media annua” e non più alla “produzione effettiva”, sia mediante una riduzione/rimodulazione percentuale di vari incentivi già erogati o comunque riconosciuti;

- b) la Corte costituzionale, con sentenza n. 16 del 2017, ha peraltro ammesso la compatibilità costituzionale di un simile intervento dal momento che ogni «operatore economico prudente e accorto» deve essere consapevole delle *“caratteristiche di temporaneità e mutevolezza dei regimi di sostegno”*;
- c) alla luce della normativa eurounitaria il T.a.r. per il Lazio ritiene in ogni caso che:
- c1) una simile disciplina si ponga in contrasto con fondamentali principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto. Ciò tanto più ove soltanto si consideri che, nel caso di specie, non si interviene sulla disciplina generale applicabile all’impresa (es. regime fiscale) quanto piuttosto sulle *“convenzioni individualmente stipulate con la società pubblica Gse per la determinazione degli incentivi”*;
 - c2) il peggioramento del regime degli incentivi, in spregio ai necessari caratteri di stabilità e certezza giuridica che ispirano anche tale aspetto del più generale tema delle energie rinnovabili, potrebbe recare un serio pregiudizio agli obiettivi di politica energetica prefissati a livello comunitario (progressiva sostituzione delle fonti tradizionali con fonti rinnovabili e dunque meno inquinanti).

II. – Si segnala per completezza quanto segue:

- d) le precedenti ordinanze di rimessione alla Corte di giustizia UE, da parte dello stesso T.a.r. per il Lazio, sono le nn. 11124 e 11206, rispettivamente del 16 e 20 novembre 2018, e la n. 4054, del 27 marzo 2019 (oggetto, rispettivamente, della News US in data 3 dicembre 2018 nonché della News US n. 43 del 15 aprile 2019 ed alle quali si rinvia sia per la ricostruzione del generale quadro normativo di riferimento, sia per i necessari richiami alla giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato in materia di regime di incentivazione per le energie rinnovabili). Si segnalano anche le seguenti ulteriori identiche rimessioni: T.a.r. per il Lazio, sezione III-ter, ordinanza 1° luglio 2019, n. 8512; T.a.r. per il Lazio, sezione III-ter, ordinanza 11 luglio 2019, n. 9169 (oggetto della News US n. 115 del 28 ottobre 2019); infine, T.a.r. per il Lazio, sezione III-ter, ordinanze 7 febbraio 2020, nn. 1662, 1664 e 1665l (coeve all’ordinanza qui in rassegna). Non risulta a tutt’oggi che nei relativi giudizi innanzi al T.a.r. per il Lazio sia stato disposto il ritiro della questione pregiudiziale, né risulta che la Corte di giustizia UE abbia chiesto al giudice rimettente di rendere chiarimenti sull’attuale permanenza dell’interesse alla questione pregiudiziale medesima;
- e) da segnalare infine che, con sentenza dell’11 luglio 2019, in cause C-180/18, C-286/18 e C-287/18, Agrenergy s.r.l. e Fusignano Due s.r.l. (oggetto della News US n. 90 in data 2 agosto 2019, cui si rinvia per la compiuta ricostruzione delle questioni

in quel caso sottoposte all'esame della Corte e della relativa decisione), la Corte di giustizia UE ha affermato che non contrasta con il diritto euro-unitario, alla luce dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, la disciplina italiana di cui al quarto (d.m. 5 maggio 2011) ed al quinto conto energia (d.m. 5 luglio 2012) nella parte in cui si prevede la riduzione, o persino la soppressione, delle tariffe incentivanti in precedenza stabilite per l'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici. Quest'ultima decisione non sembra, comunque, essere del tutto sovrapponibile a quella oggetto della presente News, non coinvolgendo – a differenza del regime dello “spalma incentivi” – rapporti contrattuali già in essere relativamente all'erogazione degli incentivi.